

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 per quanto concerne il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

CAPO II

CALCOLO DEL PRELIEVO

Articolo 2

Definizioni e equivalenze

1. Per il calcolo del prelievo supplementare stabilito dal regolamento (CEE) n. 3950/92, per «quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati» in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

2. I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne.

In caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata per stabilire la base dell'eventuale prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo.

3. Per la commercializzazione degli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella fabbricazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

- a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte × % di materia grassa della crema, espressa in massa;
- b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte;
- c) per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfaitariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la

fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate.

4. Il prezzo indicativo applicabile per il calcolo del prelievo è il prezzo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi di cui trattasi.

Articolo 3

Tenore rappresentativo di materia grassa

1. Le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sono quelle associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile il 31 marzo 2002.

In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale dopo la data di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.

2. Il tenore rappresentativo di materia grassa del latte rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

3. Qualora, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento «consegne» venga aumentato o calcolato, il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore rappresentativo di materia grassa del quantitativo di riferimento «consegne» resta invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.

4. In caso di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, lettere d) ed e) del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

5. In caso di applicazione dell'articolo 8, lettera b) o dell'articolo 8 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo globale di materia grassa dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti deve rimanere invariato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. A tal fine, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in funzione di un tenore rappresentativo di materia grassa determinata o viceversa, il tenore rappresentativo di materia grassa può essere ricalcolato in funzione di un determinato quantitativo di latte disponibile.

6. Nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma e ai paragrafi 4 e 5, il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è uguale alla media dei tenori rappresentativi iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

7. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte è il tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività.